

PREMESSO

- che il servizio di car sharing non è definito e disciplinato in modo specifico da alcuna normativa attualmente in vigore;
- che gli Enti locali aderenti alla Convenzione I.C.S. si propongono di promuovere, incentivare e coordinare a livello nazionale l'impianto e lo sviluppo del servizio di car sharing, anche assicurando l'applicazione degli Standard I.C.S. nell'ambito di tutte le iniziative locali;
- che, al fine di realizzare tali obiettivi, si rende necessario individuare una nozione uniforme del servizio di car sharing e definire le linee guida per l'organizzazione e la gestione del medesimo in conformità al vigente quadro normativo;

LA CONFERENZA DEGLI ASSESSORI

DICHIARA

1. che il servizio di car sharing, promosso ed incentivato a livello nazionale dagli Enti locali aderenti alla Convenzione I.C.S., è un **servizio pubblico di mobilità, complementare al trasporto pubblico di linea**, finalizzato a tutelare interessi di primaria rilevanza pubblica, quali il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e ambientale;
2. che il car sharing, in quanto servizio pubblico di mobilità, deve essere organizzato e gestito a livello locale nelle **forme previste dall'art. 113-bis del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 267 del 2000** - ed, in particolare, o mediante l'affidamento

diretto ad aziende o società di capitali costituite nei modi di legge dall'Ente locale (compresa la società affidataria del TPL), tenuto anche conto delle specificità statutarie, ovvero attraverso l'affidamento a privata impresa con procedure ad evidenza pubblica, secondo la normativa di settore;

3. che il rapporto fra soggetto affidatario ed Ente locale deve essere disciplinato in ogni caso da un **contratto di servizio** o da un disciplinare di concessione, che sia idoneo a definire, in particolare, gli impegni assunti dal gestore e gli obiettivi da perseguire;

4. che il soggetto affidatario deve comunicare all'Ente locale la **data di avvio del servizio**;

5. che il servizio di car sharing deve essere organizzato e gestito a livello locale **in coordinazione con le iniziative degli altri comuni**, anche attraverso l'adesione del soggetto affidatario al Progetto I.C.S., e nel **rispetto degli "Standard di servizio I.C.S."**;

6. che deve essere assicurata la disponibilità, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, leasing..), di autoveicoli da adibire al servizio che siano conformi ai criteri UE relativi ai consumi di carburante, alle emissioni inquinanti, ai consumi di CO2 ed alla sicurezza attiva e passiva;

7. che l'accesso al servizio di car sharing deve essere consentito a chiunque - persone fisiche ed enti collettivi (dipendenti e persone appartenenti all'organizzazione aziendale

di tali enti) - sia dotato di minimi requisiti, quali il valido permesso di guida e la solvibilità finanziaria, ed il rapporto di utenza deve essere disciplinato dal **contratto di abbonamento**, predisposto dall'Ufficio I.C.S., e da un apposito **regolamento**, emanato dal gestore e atto a disciplinare ulteriori aspetti tecnici ed economici del servizio di car sharing.